



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 2 febbraio 2010 (04.02)

5840/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0012 (NLE)**

**ACP 22
COAFR 29
PESC 119**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Gruppo ACP

in data: 1° febbraio 2010

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 5835/10 - COM(2010) 19 definitivo

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio relativa all'adattamento e alla proroga del periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE
– Adozione

1. Il 18 febbraio 2002, a seguito della conclusione delle consultazioni organizzate con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di adottare adeguate misure mediante la decisione 2002/148/CE del Consiglio¹. Tali misure erano applicabili per un periodo di 12 mesi e sono state successivamente prorogate in sette occasioni, da ultimo con la decisione 2009/144/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2009, che scadrà il 20 febbraio 2010².

¹ GU L 50 del 21.02.2002, pag. 64.

² GU L 49 del 20.02.2009, pag. 15.

2. Il 28 gennaio 2010 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio, cui è allegata una lettera al presidente dello Zimbabwe, che adatta le misure e ne proroga il periodo di applicazione di altri 12 mesi (doc. 5835/10).
3. Il 29 gennaio 2010 il Gruppo ACP ha approvato la suddetta proposta dopo averla parzialmente modificata .
4. Conformemente all'articolo 3 dell'allegato dell'accordo interno per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE¹, la decisione dovrebbe essere adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata.
5. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a raccomandare che il Consiglio, fra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione del 16 febbraio 2010:
 - adotti la decisione che figura nel documento 5837/10 ACP 21 COAFR 28 PESC 103, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti;
 - decida di trasmettere al Presidente dello Zimbabwe la lettera allegata a tale decisione;
 - decida di pubblicare la decisione e la lettera ad essa allegata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

¹ Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo interno che modifica l'accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 46-55).